



Lavoro "vestito" da voucher: si sta facendo un uso eccessivo di questi buoni?

I buoni lavoro, chiamati comunemente "voucher", sono nati in via sperimentale nel 2008, per essere utilizzati dal datore di lavoro unicamente per prestazioni di lavoro "meramente occasionali e saltuarie". Pertanto, il loro utilizzo deve avvenire esclusivamente per prestazioni di lavoro non riconducibili a tipologie tipiche di normale lavoro subordinato. Quindi solo per prestazioni di lavoro occasionale e saltuario.

Nati in sordina, stanno registrando un'irresistibile cresci-

ta: nel 2015 ne sono stati venduti oltre 115 milioni di pezzi, con un incremento del 66,1% rispetto al 2014 (quando furono oltre 69 milioni).

Un così vasto utilizzo mette sicuramente in dubbio lo scopo per cui erano nati: far emergere il lavoro in nero per prestazioni veramente accessorie e occasionali, in un ambito di attività ben definite.

Inoltre la legge 99-2013 ha ulteriormente attenuato l'eccezionalità del loro utilizzo ampliando i settori di attività, in modo che l'utilizzo dei vou-

cher avvenga in tutti i settori di attività, sia in ambito pubblico sia privato, compresi gli studi professionali e le famiglie. Prima delle variazioni legislative i buoni venivano utilizzati soprattutto in agricoltura, nei servizi in genere, nel commercio, nelle manifestazioni sportive e nel turismo.

Di conseguenza, per effetto delle variazioni alla normativa originale, vi è sicuramente il pericolo (per non dire certezza) che lo scopo per cui i buoni erano nati, ossia contrastare il lavoro in nero per par-

ticolari attività, possa lasciare il posto a un uso molto più allargato versando, inoltre, una contribuzione decisamente inferiore rispetto al normale lavoro subordinato.

I voucher contengono sia il compenso per la prestazione lavorativa, sia i contributi previdenziali e assicurativi. Il loro valore facciale, normalmente, è di 10 euro, di cui 7,5 euro vanno in tasca al lavoratore, per il lavoro svolto, i restanti 2,5 euro vengono suddivisi tra Inps (1,30) e Inail (0,70) più 0,50 per la gestione.

Sono disponibili anche tagli da 20 e da 50 euro.

Per la conversione del buono lavoro in denaro contante, il lavoratore deve rivolgersi a un qualsiasi ufficio postale. La contribuzione, utile per la pensione, è del 13% del compenso e viene accreditata nel fondo pensione della gestione separata dei parasubordinati ("cocco"), gestita dall'Inps. Questa percentuale è nettamente inferiore rispetto al 31,72% (24% per chi è pensionato o iscritto a altro fondo) che viene versato dagli altri lavoratori iscrit-

ti alla stessa gestione. L'ammontare annuo delle prestazioni lavorative percepite con i voucher, da più datori di lavoro, non devono superare, per ogni lavoratore, i 7.000 euro netti (9.333 euro lordi), mentre per chi è in cassa integrazione, mobilità e disoccupazione l'importo da non superare è di 4.000 euro lordi nel corso dell'anno solare. Dallo stesso datore di lavoro, invece il lavoratore non può percepire annualmente più di 2.020 euro netti, pari a 2.693 lordi.

Angelo Vivenza